

AGEVOLAZIONI

Previdenza complementare: deducibilità ai fini Irpef

di Giovanna Greco

I **contributi versati** dai soggetti Irpef a forme di **previdenza complementare** sono **deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini reddituali fino a un importo massimo annuo pari ad € 5.164,57**. Gli strumenti di previdenza che concedono la possibilità di poter beneficiare dell'agevolazione fiscale sono due:

- i **piani pensionistici individuali** (Pip);
- i **fondi pensione**.

Per usufruire della **deducibilità ai fini Irpef** dei contributi versati è però necessario rispettare alcune **regole** di seguito elencate:

- nel limite annuo di € 5.164,57 rientrano **tutti** i contributi sia personali sia a carico del datore di lavoro;
- il reddito da cui dedurre i **contributi** può essere di **qualsiasi tipo** (dipendente, autonomo, di impresa, ecc.);
- **non è obbligatorio** versare anche **il TFR** ma, nel caso si versi, non rientra nel limite massimo di deducibilità;
- è possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore di un proprio familiare **“fiscalmente a carico”**. Infatti, qualora il familiare a carico non possa dedurre per intero i contributi versati la parte di contributo che rimane può essere dedotta da chi ha effettuato il versamento.

Per i **dipendenti del settore pubblico** valgono regole diverse. I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra:

- l'importo di € 5.164,57 annui;
- il 12% del reddito complessivo;
- il doppio del TFR versato alla previdenza complementare.

Al fine di godere della **deduzione fiscale** è necessario che il contribuente abbia un debito Irpef da pagare. Qualora vi sia **incapienza** la quota parte dei contributi versati e non dedotti non sarà tassata al momento della liquidazione della prestazione. Affinché ciò accada è necessario che il contribuente comunichi alla forma pensionistica complementare l'importo non dedotto in dichiarazione dei redditi. La **comunicazione** deve avvenire entro il **31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento** ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.

Se, invece, i contributi non dedotti non vengano comunicati si pagheranno le imposte anche sulla quota parte incapiente.

I contributi versati a forme di previdenza complementare devono essere indicati nel quadro E del modello 730 o nel quadro RP del modello Unico, al fine di beneficiare della deduzione fiscale. Tali contributi devono essere indicati al **rito 27**, oppure al **rito 28** se si tratta di contributi relativi a lavoratori di prima occupazione. Nel dettaglio:

- **nel Rigo 27, “Contributi a deducibilità ordinaria”**, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali. I dipendenti pubblici devono compilare tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico;
- **nel Rigo 28, “Contributi versati da lavoratori di prima occupazione”**, i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti che a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, possono dedurre i contributi versati entro il limite di € 5.164,57. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite suddetto, possono usufruire di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di € 5.164,57 incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra € 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad € 2.582,29. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della **Certificazione Unica** è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417.